



COMUNE DI EMPOLI

IL SINDACO

ORDINANZA N. 89 DEL 31/08/2020

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE N. 67 DEL 26/06/2020 DIVIETO DI VENDITA, USO E DETENZIONE DI BEVANDE CONTENUTE IN BICCHIERI, BOTTIGLIE O CONFEZIONI IN VETRO E IN LATTINE, PROROGA FINO ALLE ORE 07,00 DEL 14/09/2020.

Richiamata l'Ordinanza sindacale numero 67 del 26/06/2020 avente ad oggetto "DIVIETO DI VENDITA, USO E DETENZIONE DI BEVANDE CONTENUTE IN BICCHIERI, BOTTIGLIE O CONFEZIONI IN VETRO E IN LATTINE DAL 27/06/2020 AL 31/08/2020, DALLE ORE 20:00 ALLE ORE 07:00."

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato fino al 31 luglio 2020, su tutto il territorio nazionale, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista altresì la Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 con la quale è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020, su tutto il territorio nazionale, lo stato di emergenza stesso;

Richiamati:

- il D.P.C.M. 7 agosto 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

- il D. L. 16 maggio 2020, n. 33 "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con Legge 14 luglio 2020, n. 74.

Rilevato che a seguito del periodo di *lockdown*, della riapertura degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi, comprese le attività artigianali con asporto nonché del prolungamento della chiusura di alcune tipologie di locali di intrattenimento, flussi di persone, soprattutto giovani, si ritrovano, nella fascia tardo pomeriggio/serale, negli spazi urbani e nei centri storici, dove spesso si assiste a episodi di assembramento sociale;

Considerato che la rilevante presenza di persone e l'ipotetico conseguente consumo di bevande, l'abbandono nelle aree pubbliche o di uso pubblico di bottiglie o bicchieri di vetro, nonché i frammenti di vetro degli stessi, possa costituire un pericolo per la normale circolazione delle persone o essere utilizzati al fine di recare danno alle stesse;

Stante la necessità di assicurare il rispetto delle norme di civile convivenza e prevenire eventuali danni alla pubblica incolumità ed al decoro urbano, tutelando sia le persone che il territorio;

Preso atto delle comunicazioni pervenute dalla Polizia Municipale in relazione alle segnalazioni ricevute ed agli interventi svolti per contrastare situazioni di pericolo causate da assembramenti e dall'uso improprio di bottiglie e contenitori di vetro;

Ritenute esistenti le ragioni di pubblico interesse per emanare un provvedimento idoneo a fronteggiare e prevenire i fenomeni sopra descritti, al fine di evitare possibili pericoli per le persone che frequentano gli spazi pubblici e/o di uso pubblico cittadino;

Considerato che le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande devono esercitarsi nel rispetto delle misure di sicurezza, evitando gli assembramenti di persone, in quanto potenziale veicolo di contagio con conseguente rischio di innalzamento della curva di diffusione del virus COVID-19;

Considerato che permangono le condizioni sopra descritte e si rende pertanto necessario, nel rispetto del principio di proporzionalità e di adeguatezza, individuare apposite precauzioni e adottare adeguate misure che siano in grado di contrastare la diffusione del virus COVID-19 e allo stesso tempo di garantire adeguati livelli di sicurezza;

Ritenuto pertanto opportuno allo scopo di garantire il preminente interesse pubblico all'incolumità e alla sicurezza urbana, vietare la vendita per asporto e il consumo, di alimenti e bevande in contenitori/bottiglie in vetro e lattine, nelle aree di seguito specificate;

Visti:

- il vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- il vigente Regolamento per la disciplina del Commercio su aree pubbliche;

- l'art. 54 c. 4 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" e ss.ms.ii. così come modificato da D.L. 20/2/2017 n. 14 convertito in legge 18/4/17 n. 48;

- l'art. 34, 1° comma del Regolamento di Polizia Urbana approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 70 del 29/10/2012 e modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 48 del 21/05/2018;

- la Legge n. 689 del 24/11/1981 e successive modifiche e integrazioni;

- la nota Prot. n. 52950 del 31/08/2020 con cui il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto ai sensi del citato art. 54 c. 4 del D.LGS 267/2000;

ORDINA

per i motivi di cui sopra, di **PROROGARE** fino alle ore **07,00 del 14/09/2020**, ovvero fino ad ulteriore termine stabilito con successivo provvedimento, le disposizioni emanate con Ordinanza sindacale n. 67 del 26 giugno 2020

DISPONE

1. **la comunicazione** della presente ordinanza, a tutti gli operatori ed esercenti, autorizzati alla somministrazione di alimenti, titolari o gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande, attività artigianali con vendita di beni alimentari, per il tramite delle associazioni di categoria;
2. **l'esposizione** della presente ordinanza presso qualunque attività o esercizio autorizzato alla vendita e alla somministrazione di alimenti e/o bevande, in modo ben visibile, al fine di integrare la conoscibilità dei cittadini,
3. **la trasmissione** della presente ordinanza, esecutiva dalle **ore 00:00 del 01/09/2020**, per quanto di rispettiva competenza:
 - al Prefetto di Firenze;
 - al Questore di Firenze;
 - al Commissariato di P.S. di Empoli;
 - alla Compagnia Carabinieri di Empoli;
 - alla Guardia di Finanza di Empoli;
 - alla Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni CEV;
4. **la pubblicazione** sul sito internet del Comune di Empoli, sui pannelli a messaggio variabile presenti nei vari punti della città ed inviata ai mezzi di informazione.

Le Forze di Polizia e la Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni CEV sono tenute a far rispettare il presente provvedimento.

AVVERTE

che il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente atto sarà punito, salvo che non costituisca più grave reato, ai sensi degli articoli 34 comma 4 e 41, del citato Regolamento di Polizia Urbana, con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a €. 150,00 (centocinquanta/00).

INFORMA

che, avverso il presente provvedimento, può essere proposto ricorso al TAR della Toscana, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'atto all'albo pretorio dell'Ente, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione dell'atto all'albo pretorio dell'Ente.

Per il Sindaco Il Vice Sindaco
BARSOTTINI FABIO / ArubaPEC S.p.A.